



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **NAPOLI**

SEZIONE **1**

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | APRILE | STEFANO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CELENTANO | PAOLO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DI PASTENA | GIUSEPPINA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3510/2019
depositato il 11/03/2019

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 3510/2019

UDIENZA DEL

17/10/2019 ore 09:00

N°

1941

PRONUNCIATA IL:

17/10/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13/02/2020

Il Segretario

Rem

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI

Con il ricorso indicato nell'epigrafe della presente sentenza, depositato telematicamente l'11.3.2019, impugnava la cartella di pagamento pure indicata nell'epigrafe della presente sentenza chiedendone l'annullamento poiché notificatale «a mezzo PEC in formato PDF priva di qualsivoglia attestazione di conformità».

Costituendosi telematicamente in giudizio l'11.3.2019 mediante un avvocato del libero foro all'uopo nominato suo procuratore e difensore, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione contestava la fondatezza dell'avversa impugnazione e ne chiedeva pertanto il rigetto.

Senonché, all'esito della camera di consiglio del 13.6.2019, questa Commissione – ritenendo nulla, alla luce di quanto stabilito dall'art. 11 del d.lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 9, co. 1, lett. d), del d.lgs. 156/2015, la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, siccome avvenuta per mezzo di un avvocato del libero foro anziché direttamente per mezzo di una persona fisica appartenente alla sua organizzazione – invitava l'Agente della riscossione, ai sensi del comb. disp. degli artt. 1, co. 2, ed 11, co. 1 e 2, del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 182, co. 2, c.p.c., a costituirsi in giudizio direttamente entro il termine perentorio di 30 giorni.

Pertanto, il 2.7.2019, l'ente pubblico, pur contestando la decisione di questa Commissione, si costituiva direttamente mediante un proprio funzionario, il quale faceva proprie le difese spiegate dall'avvocato che aveva nominato proprio procuratore e difensore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Ad avviso di questa Commissione, consapevole del dibattito dottrinale e giurisprudenziale in atto in ordine all'interpretazione da darsi a quanto stabilito dall'art. 11, co. 2, del d.lgs. 546/1992, come risultante dopo le modifiche apportate dal d.lgs. 156/2015 (secondo cui «L'ufficio ... dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata»), e dall'art. 1, co. 8, del d.l. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 225/2016 (laddove stabilisce che «per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»), alla luce di tali disposizioni, verosimilmente dettate da ragioni di contenimento sia dei costi del processo tributario sia della spesa pubblica, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nei giudizi innanzi alle commissioni tributarie provinciali, deve costituirsi direttamente, cioè senza potersi avvalere del patrocinio (termine, questo, da ritenersi comprensivo sia della rappresentanza che dell'assistenza tecnica) di soggetti estranei alla sua organizzazione, compresi i ccdd. avvocati del libero foro o

gli altri soggetti abilitati in generale all'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 546/1992.

1.2. La costituzione dell'agenzia delle Entrate-Riscossione mediante un avvocato del libero foro deve pertanto ritenersi **nulla, ma sanabile** in forza dei principi ricavabili dall'art. 182, co. 2, c.p.c., da ritenersi applicabile anche al processo tributario (cfr., ad es., Cass. 3084/2016).

Sebbene faccia testualmente riferimento a fattispecie diverse da quella qui in considerazione, il secondo comma dell'art. 182 c.p.c. pare infatti espressione di un principio generale alla stregua del quale il giudice che rilevi un vizio di rappresentanza dei soggetti costituiti in giudizio deve d'ufficio stimolare la sua rimozione fissando all'uopo un termine perentorio la cui osservanza ha l'effetto di sanare *ex tunc* tale vizio e le sue conseguenze e che, applicato alla fattispecie qui in considerazione, impone al giudice di fissare un termine perentorio per la diretta (nel senso dianzi precisato) costituzione in giudizio dell'agente della riscossione e la conseguente sanatoria retroattiva degli atti processuali compiuti in nome e per conto dell'agente della riscossione da soggetti estranei alla sua organizzazione.

1.3. È per questa ragione che questa Commissione, all'udienza del 13.6.2019, rilevato che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione s'era costituita mediante un avvocato del libero foro, ha, ai sensi dell'art. 182, co. 2, c.p.c., fissato il termine perentorio di 30 giorni per la diretta costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione, come poi tempestivamente accaduto il 2.7.2019.

1.4. Il rilevato vizio della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve pertanto ritenersi sanato *ex tunc*.

2. Ciò nonostante, ad avviso di questa Commissione, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile poiché, per provarne la notificazione alla controparte, il difensore della società ricorrente, nel costituirsi in giudizio, s'è limitato a depositare telematicamente le copie informatiche per immagine delle copie su supporto cartaceo delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna di un messaggio informatico inviato dall'indirizzo di posta elettronica certificata studiolegalesepe@pec.it all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it.

L'art. 16, co. 3, del d.l. 23.10.2019, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2018, n. 136, stabilisce infatti che «in tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avval-

gono l'ente impositore, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, dell'articolo 21 del decreto legislativo 1794, n. 53», cioè, in sintesi, estraendo «copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e» attestandone «la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte» come «pubblici ufficiali», con le conseguenti responsabilità.

Il che, *a contrariis*, evidentemente vuol dire che il difensore della parte che abbia provveduto alla notificazione del ricorso per mezzo della posta elettronica certificata deve darne la prova, se possibile, «con modalità telematiche» e, più in particolare, depositando telematicamente l'originale (o un duplicato informatico o una copia informatica autenticata dell'originale) del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, e, solo qualora ciò risulti impossibile, mediante il deposito delle copie su supporto analogico di questi stessi atti e della sua attestazione della loro conformità ai relativi originali informatici.

Nel caso di specie, invece, il difensore della società ricorrente, al fine di fornire la prova della notificazione del ricorso alla controparte, s'è, come s'è detto, limitato a depositare telematicamente le copie informatiche per immagine delle copie su supporto cartaceo delle sole ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio informatico che implicitamente assume di aver inviato alla controparte, senza peraltro nemmeno attestarne la conformità ai relativi originali.

Vero è che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione s'è poi costituita in giudizio e non ha formulato nessuna contestazione in ordine alla notificazione del ricorso o alla costituzione della società ricorrente.

Va però considerato:

a) che il primo comma dell'art. 22 del d.lgs. 546/1992 dispone che il ricorrente deve, «a pena d'inammissibilità», costituirsi depositando, tra l'altro, i documenti occorrenti per fornire la prova di aver notificato o quanto meno spedito il ricorso alla controparte;

b) che il secondo comma dello stesso articolo aggiunge che «l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente»;

c) che queste disposizioni vanno ora necessariamente coordinate con quelle concernenti il processo telematico, tra cui quelle sopra citate.

Il che significa:

1) che già prima che, il 1.7.2019, il processo tributario telematico divenisse obbligatorio (salvo che per i soggetti abilitati a stare in giudizio senza assistenza tecnica), il difensore del ricorrente che, c _____ corso alla controparte per mezzo della posta elettronica certificata, come all'epoca consentitogli, si fosse costituito telematicamente, come pure all'epoca consentitogli, aveva, a pena d'inammissibilità e a prescindere dalla successiva costituzione e dalle eventuali contestazioni della controparte, l'onere di fornire contemporaneamente la prova di detta notificazione depositando l'originale o un duplicato informatico o una copia informatica autenticata da un pubblico ufficiale del messaggio di posta elettronica, dei suoi allegati e delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, solo qualora ciò fosse risultato impossibile, le copie su supporto analogico di tutti questi atti che abbia dichiarato conformi ai relativi originali informatici e non poteva dunque limitarsi, come avvenuto nella specie, a depositare telematicamente le copie informatiche per immagine delle copie su supporto analogico delle sole ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, per di più prive di qualsiasi attestazione della loro conformità ai relativi originali informatici.

3. Peraltro, quanto meno ai fini del regolamento delle spese di causa, non pare inutile osservare che il ricorso in esame, se ritenuto ammissibile, avrebbe dovuto essere rigettato per la semplice ma assorbente ragione che la notificazione al destinatario non è un requisito di validità, ma soltanto di inefficacia, della cartella di pagamento (cfr. Cass., SS.UU., 19704/2015) e deve ritenersi comunque avvenuta allorché il destinatario impugni la cartella di pagamento che assuma non notificatagli.

4. Segue la condanna della società ricorrente a rifondere alla controparte le spese di causa, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10.3.2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo del valore della controversia, pari, ai fini che qui interessano, a circa 32.000,00 €, tenendo conto della riduzione del 20% degli importi risultanti dall'applicazione di detti parametri stabilita dal comma 2-sexies ed escludendo la maggiorazione del 50% prevista dal comma 2-septies dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992, giacché non risulta che il procedimento di reclamo di cui all'art. 17-bis di questo stesso decreto legislativo si sia effettivamente svolto.

P. Q. M.

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a rifondere alla

controparte le spese di causa, che liquida nel complessivo importo di 2.392,00 €, di cui 2.080,00 € per i compensi e 312,00 € per le spese generali.

Così deciso in

Il Giudice estensore

(dr. Paolo Celentano)



Il Presidente

(dr. Stefano Aprile)



USO RICERCA E STUDI